

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto PIERANDREA VANNI - SINDACO DI SORANO _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: Codice Procedura 8559(ID_VIP/ID_MATTM)

Progetto di impianto eolico denominato "Montarzo", costituito da 11 aerogeneratori di potenza nominale di 6,18 MW e potenza complessiva di 68 MW, da realizzarsi nei comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **AREA IMPIANTO EOLICO NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i e Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Premessa

Da un'analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove sono previste le ubicazioni dei 13 aerogeneratori del progetto di impianto eolico industriale in località "MONTARZO" sono **aree non idonee** al loro insediamento come viene illustrato nelle OSSERVAZIONI che seguono:

1) OSSERVAZIONE: CARENZA di VALUTAZIONI e di ELEMENTI FONDAMENTALI nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione Paesaggistica, nello Studio di Incidenza e nella Relazione della Fauna e nella valutazione del cumulo degli impianti FER.

Lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica del progetto eolico Montarzo evidenziano assenza di valutazioni degli impatti che potrebbero avere gli 11 aerogeneratori su sistemi di paesaggio della vicina Regione Toscana. Infatti non viene tenuto minimamente conto del Piano di indirizzo Territoriale (PIT) che ha funzione di Piano Paesaggistico dove si prevede che la zona di confine con il Lazio sia classificata nei paesaggi rurali storici all'interno dell'Ambito n. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei". All'interno di questo Ambito la zona del Comune di Sorano è individuata come "Paesaggio del "latifondo a mezzadria a indirizzo cerealicolo-pastorale e la zona nella quale va ad impattare l'impianto Montarzo è chiamata "Città del Tufo" che comprende oltre al Comune di Sorano con Sovana e San Quirico anche il Comune di Pitigliano. Inoltre nell'area intermedia rispetto all'impianto eolico (3,5

km circa) insiste un vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del CBC sul Centro urbano di Sorano e zone limitrofe. Si rileva che sei aerogeneratori

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Pag. 5

Modulistica – 31/01/2023

dell'impianto industriale "Montarzo" sarebbero ubicati a poche centinaia di metri dal paesaggio rurale storico e in realtà di grande valore storico e ambientale come Vitozza. Altri 5 aerogeneratori andrebbero ad una distanza massima di 1,5 Km. A questo si aggiunga che la Soprintendenza dell'Etruria Meridionale – Provincia di Viterbo attraverso il segretario regionale ha istituito il vincolo di notevole interesse pubblico della non lontana "Orlo della Caldera di Latera...." nelle cui fasce di rispetto ricadrebbero 5 aerogeneratori dell'impianto eolico. Nell'area intermedia è stato progettato l'impianto eolico "Rempillo" di Pitigliano e l'impianto Montarzo ricadrebbe in mezzo a due elementi funzionali della Rete Ecologica Natura 2000 "direttrici di connettività extraregionali da mantenere" (vedi Cartografia e Legenda degli Elementi strutturali della Rete Ecologica Natura 2000 del PIT Toscana) . Inoltre, la zona valutata per il cumulo degli impianti è troppo limitata considerato che nell'area vasta si trovano anche altri aerogeneratori della Proponente dell'impianto eolico industriale "Vallerosa in procedura VIA alla Regione Lazio e una serie di impianti fotovoltaici esistenti e in progetto. All'interno della Caldera di Latera (area vasta) sono in progetto sia un impianto eolico (verifica amministrativa presso il Mase) che uno geotermico (procedimento VIA presso il Mase). Come chiarito tutti gli impianti FER a prescindere dalla tipologia vanno conteggiati nel calcolo del cumulo. Alla luce delle carenze nelle valutazioni paesaggistiche e naturalistiche e della forte incidenza sulle richiamate aree di alto interesse ambientale, storico e culturale (in sostanza tutto il territorio del Comune di Sorano) e delle innovazioni normative intervenute si chiede che vengano revisionati i documenti citati al fine del rilascio dell'autorizzazione sulla quale si esprime comunque giudizio negativo.

2) OSSERVAZIONE: CUMULO IMPIANTI FER e SATURAZIONE DI TUTTA L'AREA VASTA DEL VITERBESE e INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Le linee guida nazionali sulle autorizzazioni e l'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio (D.M dello Sviluppo economico del 10.09.2010), il Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152/2006) e in ambito regionale la D.G.R n. 171 del 12.05.2023 ed anche altre affrontano in maniera diversa il problema del cumulo di impianti FER che si vengono a formare sulle stesse porzioni di territorio e la saturazione dell'area vasta che ne deriva.

a) Le DD.GG.RR del Lazio nn. 171/2023, 390/2022, 595/2022.

Nelle more della decretazione governativa per stabilire principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER in base ai quali le Regioni potranno emanare finalmente la legislazione prevista dal D.Lgs n. 199 del 08.11.2021 e ss.mm.ii e alla luce della loro diffusione non proporzionata ed equilibrata tra le cinque province laziali, la Regione con la Delibera di Giunta n. 171/2023 ha voluto evidenziare la saturazione da impianti FER che ha interessato la Provincia di Viterbo e il raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati dal PNIEC 2030 già sette anni prima nel 2023.

Infatti, la Delibera sancisce che:

“gli obiettivi al 2030 declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”;

prevede “ di stabilire...un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province” nella diffusione e distribuzione degli impianti FER al fine di arrestare il livello di criticità raggiunto mettendo in pericolo la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio e le identità culturali e le vocazioni economiche delle varie parti che compongono la Provincia di Viterbo.

In verità la saturazione della Tuscia veniva già evidenziata anche dalla **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395 del 19.07.2022**, adozione del nuovo **Piano Energetico Regionale (PER)** (Allegato I pp. 103-104). In questo atto si chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale

riguardo *“la densità di potenza di picco fotovoltaica per superficie che a livello regionale ha raggiunto gli 82 kWp/Km². Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050”*.

Per quanto riguarda l'eolico invece il PER *“valuta la possibilità di installazione di un parco eolico galleggiante a largo della costa di Civitavecchia con capacità di circa 1 GW attraverso step successivi... Il progetto preliminare prevede l'installazione iniziale di 270 MW, con 27 pale eoliche alte circa 165 metri, con diametro del rotore di circa 250 m e posizionate a circa 20-30 km dalla costa in uno spazio marittimo di circa 25 kmq...Pertanto, si ipotizza una produzione da eolico offshore di 3500 GWh/anno a completamento dell'installazione di 1 GW. In conclusione, la stima preliminare per il potenziale tecnico-economico derivante da energia eolica è in totale al 2050 pari ad una potenza installata di circa 1.14 GW, per una produzione di energia elettrica di circa 3745 GWh/anno”* (tabella sottostante) (pp 114-116)

Tabella 1. 24 Potenziale tecnico-economico di energia eolica nel Lazio al 2050

Tipologia di impianto	Potenza nominale installabile	Energia lorda prodotta	
		GWh/ann	ktep/anno
	GW	o	
Eolico onshore*		0,14 245	21,07
Eolico offshore**		1 3.500	300,93
	Totale	1,14 3745	322,00

* *producibilità pari a 1750 ore/anno, ** *producibilità pari a 3500 ore/anno.**

Le valutazioni del PER del Lazio, a circa 8 mesi di distanza, sono state prese in considerazione dallo Stato italiano attraverso il Ministero del Tesoro che tramite le S.P.A ENI, Cassa Depositi e Prestiti di cui è socio di maggioranza ha stipulato un'intesa con un partner danese per la realizzazione, a circa 30 km dalla costa, tra Olbia e Civitavecchia, di tre megaimpianti eolici off-shore flottanti con una potenza complessiva di 2 GW che entro il 2028-2031 produrranno 5TWh/anno. L'impianto che interessa la Regione Lazio avrà una potenza di 540 MW e coprirà il fabbisogno regionale fino al 2050.

Questi dati oltre a chiarire che la Regione Lazio ha già raggiunto gli obiettivi PNIEC 2030 e che l'eolico si potrà sviluppare off shore minimizzando notevolmente gli impatti sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulle vocazioni territoriali come previsto dalla normativa nazionale di derivazione unionale, oltremodo inducono ad arrestare la diffusione degli impianti FER nella Provincia di Viterbo. Provincia dove la previsione della D.G.R n. 390 del 07.06.2022 (cfr. pag. 25 Allegato) ha trovato

purtroppo riscontro nella saturazione degli impianti FER a causa del loro effetto cumulo e delle conseguenti esternalità negative prodotte. Vi si legge, infatti: “*Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull’identità e riconoscibilità dei luoghi*”.

A sostegno di quanto si sostiene, si veda la figura n. 5 dell’Allegato alle Osservazioni dove ci si può fare un’idea e neanche completa della saturazione della Tuscia viterbese e umbra da impianti FER perché non sono riportati la miriade di impianti fotovoltaici ma soltanto quelli eolici.

b) D.LGS n. 152 del 2006, D.LGS n. 28/2001 e D.M 10.09.2010.

Il Testo Unico Ambientale nei principi generali per le procedure di VIA, VAS, VINCA e AIA prevede all’ art. 5, comma 1, lettera c) ma anche nell’Allegato V, punto 1 e nell’Allegato VI, punto 4), indicazioni normative sulla **valutazione degli impatti cumulativi** nell’ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità ad essa.

Il D.LGS n. 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica stabilisce che:

“Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”,

affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino **una ubicazione contigua** o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l’All. A alla DGR Lazio n. 884 del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che:

“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri

e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”

Le norme, regionale e statale, mettono in evidenza la loro natura onnicomprensiva che **non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..)** ma **parla in modo complessivo di impianti FER**. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Un ulteriore sostegno alla necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area arriva da quanto previsto dal D.M n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:**

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse

scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto). “

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che:

“ Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico", le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.09.2020 prevedono che *“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”*

Infatti, la ratio del concetto di saturazione è quella di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. Come evidenziato i deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199/2021 ove si riferisce espressamente alla “massima porzione di suolo occupabile” dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «da massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a

destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo.** (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

D'altronde anche l'Agenzia per lo studio e lo Sviluppo delle Rinnovabili (ENEA) in un suo recente studio del 2023 ha valutato che ricoprendo soltanto il 30% dei tetti italiani si coprirebbe il fabbisogno energetico residenziale fino al 2030. A supporto di questo studio interviene anche l'indirizzo del PNRR che prevede la riduzione del consumo di suolo a zero entro il 2050.

Si ricorda anche che la Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto che la situazione concernente la produzione energetica riguardante **“la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore)“ per tutto il territorio nazionale ha già da tempo superato qualsiasi effettiva necessità** “ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW”. Entrando nel merito all'impianto eolico industriale “Montarzo” si evidenzia che si trova nella parte della Tuscia in cui il cumulo con altri impianti eolici, fotovoltaici, geotermici esistenti e in progetto è veramente alto. Infatti, nell'area vasta che va da Onano, Acquapendente, Latera, Valentano, Ischia di Castro, Farnese a Cellere, Canino, Piansano, Tuscania, Tessennano e Arlena di Castro c'è una tra le più alte concentrazioni di impianti FER. Si fa inoltre presente che l'impianto eolico Montarzo ha gli aerogeneratori più esterni come i WTG 10 e 11 compresi tra poco più di 9 e 10 km dall'aerogeneratore VAL 7 dell'impianto “Vallerosa” (Farnese-Valentano) in procedura VIA alla Regione Lazio sempre progettato dalla Fri-El con complessivi sette aerogeneratori e quelli più esterni del “Vallerosa” FA 5 e FA6 sono progettati a poco più di 9 e 10 km dagli aerogeneratori ARL 1, 2 e 3 dell'impianto eolico nel Comune di Arlena di Castro con sette aerogeneratori già approvato dalla Regione Lazio.

Non risulta che nelle varie relazioni paesaggistiche presentate dalla proponente per i tre progetti di eolico industriale (Montarzo, Vallerosa e “Arlena”) siano stati presi in esame la loro contiguità e i loro impatti ambientali e cumulativi pur trovandosi nelle

aree vaste a distanze che vedono la potenziale installazione degli aerogeneratori più esterni di ogni progetto ad un massimo di 10 km di distanza tra loro. Nel raggio di poco più di 25 km la Fri-el ha progettato complessivamente 27 aerogeneratori alti 200 metri e larghi 160 metri circa. Considerate le dimensioni degli aerogeneratori e degli impianti si può dire che essi diano un sostanzioso contributo all'effetto cumulo e alla saturazione dell'area vasta dell'alta Tuscia. Area che risulta satura da impianti FER esistenti e in procedimento autorizzativo, pertanto **il progetto in argomento deve essere considerato nella sua unitarietà con tutti gli altri progetti e anche con i due della Proponente di cui uno già approvato e cumulativamente anche con le opere connesse e al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti**, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

c) INCOMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

1c) La normativa nazionale.

Le Linee guida nazionali “per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii” oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4 prevedono anche il “corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio”. La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che “...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del **paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. In particolare, **nelle aree individuate**

come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta".

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale e Paesaggistico ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167)

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del **TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023** sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *“La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”.*

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *“Nello specifico campo d’interesse della vicenda, se è innegabile che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l’esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, “specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato assetto del territorio. Nell’esercizio della funzione di tutela, l’obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l’ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l’opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell’area d’intervento”* (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Andando per ordine con le tipologie previste nell’Allegato 3 alla lettera f) delle Linee guida nazionali del 2010 si elencano i beni tutelati e di pregio culturale, paesaggistico, naturalistico e agricolo:

- 1) Centro Storico Onano, Vincolo ex art 136 “Orlo Caldera di Latera..”
- 2) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE:
 - a) ZPS Selva del Lamone – Monti di Castro (IT6010056)
 - b) ZSC Lago di Mezzano IT6010012
 - c) ZSC/ZPS Caldera di Latera IT6010011
 - d) ZSC Selva del Lamone IT6010013
 - e) IBA Selva del Lamone IBA102
 - f) IBA Lago di Bolsena IBA 099
 - g) ZPS Lago di Bolsena Isole Bisentina e Martana.

- 3) Le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali delle aree della Rete ecologica Natura 2000 presenti nell'area intermedia e vasta dell'impianto Montarzo tra il Lazio e la Toscana. In particolare le due direttrici di connettività interregionale da mantenere (cfr. PIT Toscana – Aree Natura 2000)
- 4) Le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- 5) Numerosi Fossi tutelati ex art 142 con 1 lettera c).
- 6) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio sia limitrofi all'impianto eolico che nell'area intermedia e vasta come la Selva del Lamone.
- 7) Le zone di interesse archeologico evidenziate nell'immagine n. 3 dell'Allegato alle Osservazioni.
- 8) I pregiati prodotti agricoli come la Lenticchia IGP di Onano, il vino Aleatico DOC di Gradoli, la Patata IGP dell'Alto viterbese, il vino bianco DOC di Pitigliano, Pecorino Toscano DOP di Sorano e importanti tipicità come il fagiolo del Purgatorio di Gradoli, l'olio DOP canino extravergine di oliva .
- 9) I paesaggi rurali storici della Toscana “Paesaggio del “latifondo a mezzadria” a indirizzo cerealicolo-pastorale (2D)”.
- 10) Vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del CBC del Centro urbano di Sorano e zone limitrofe.

Concludendo, in considerazione dell'eventuale installazione dell'impianto eolico industriale “Montarzo” che si caratterizzerebbe come elemento avulso da ogni singolo elemento del contesto economico, storico, culturale, paesaggistico ed identitario e in ragione di tutte le “esternalità negative” che causerebbe anche

sulla vocazione agricola e turistica del territorio, si ribadisce la richiesta di diniego dell'autorizzazione alla sua installazione.

2c) La normativa regionale.

La Regione Lazio tra il 2022 e il 2023 ha emanato diverse delibere di Giunta relative alla regolamentazione delle Fonti di Energia Rinnovabili come già detto.

L'impianto "Montarzo" secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 390/2022 viene considerato ad alto impatto visivo e consumo di suolo (cfr. pag. 28 Allegato della DGR citata) e viene a collocarsi nel contesto di diversi sistemi di paesaggio nei quali viene considerato incompatibile o compatibile con limitazioni. Infatti, se nel paesaggio agrario di valore trova delle compatibilità con limitazioni, negli altri dell'area intermedia e vasta a cominciare da quelli naturale e naturale di continuità a quello dei Centri e nuclei storici incontra solo incompatibilità per i suoi grandi impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sui Beni Culturali e sulle tradizioni e produzioni agroalimentari.(cfr. pag. 29 Allegato della DGR citata) e (Cfr. Figure nn. 3 e 4 dell'Allegato alle Osservazioni).

A riguardo si anticipa brevemente ciò che verrà trattato in maniera più dettagliata ed esaustiva nelle Osservazioni che seguiranno. Infatti si evidenzia che i tredici aerogeneratori ricadono nelle fasce di rispetto del Centro Storico di Onano e del Castello di S. Cristina e di altri Beni Culturali e tre di essi anche nel nuovo vincolo paesaggistico dell'Orlo della Caldera di Latera e nel vincolo del Bene Culturale (area archeologica) m056 125. Inoltre nell'area intermedia e vasta si trovano anche i Centri storici di Gradoli e Grotte di Castro e i relativi edifici storici così come la Conca del Lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960 e D.M. 22.05.1985) e la Conca del lago di Mezzano e territorio circostante (DM 22.05.1976 "*Conca del Lago di Mezzano e territorio circostante*" e DM 22.05.1984 "*Selva del Lamone*") entrambi beni tutelati con vincoli di notevole interesse pubblico. Evidenziamo che il nuovo vincolo ha collegato insieme "le Conche dei due laghi" grazie al provvedimento del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Lazio che ha emanato il Decreto di

dichiarazione di notevole interesse pubblico n. 22 del 15.02.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" nei comuni di CELLERE, FARNESE, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, PIANSAANO E VALENTANO (VT). Il Decreto è stato pubblicato nel BURL n. 16 del 22.02.2024 ed in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Parte Prima Anno 165° - Numero 52 del 02.03.2024. Dalle Tavole B 333 del PTPR del Lazio che illustrano la situazione ante e quella post Decreto n.22 del 15.02.24 ci si rende conto come l'impianto Montarzo impatti sia direttamente nelle fasce di rispetto che nelle aree intermedia e vasta di una porzione di territorio laziale di notevole pregio paesaggistico che si accresce considerando anche il limitrofo territorio toscano dove insistono altri vincoli paesaggistici. (Si vedano le Immagini 1 e 2 dell'Allegato alle Osservazioni). Il decreto per concludere l'iter procedimentale deve aspettare ancora qualche mese ma comunque esercita pur sempre le "sue misure di salvaguardia".

Si rileva inoltre che l'impianto eolico industriale Montarzo oltre alle incompatibilità evidenziate in ambito laziale, ne incontra altre nel contesto paesaggistico e territoriale della regione Toscana. Infatti, il progetto impatta su una superficie vasta dei Comuni di Pitigliano, Sorano, relative frazioni e case sparse e interamente nella zona agricola di pregio che caratterizza tutta questa area della bassa toscana e della Tuscia viterbese (Vino Bianco DOC di Pigliano, Vino Aleatico DOP di Gradoli, Lenticchia IGP di Onano, Patata dell'Alto Viterbese IGP ed altre tipicità di pregio come il fagiolo del Purgatorio di Gradoli).

Per rendersi conto del valore paesaggistico e della vocazione economica della zona toscana sulla quale andrebbe a impattare l'impianto eolico Montarzo, si riportano i concetti e le proposizioni espressi dal Comune di Pitigliano per il parere negativo espresso per un altro impianto eolico denominato "Rempillo" (aerogeneratori alti 210 metri e larghi 170) che si verrebbe ad insediare in una zona limitrofa all'impianto

Montarzo compresa tra circa cinque e dieci chilometri. *“Una zona caratterizzata da contesti antropizzati organizzati da una ben definita trama agraria con presenza di vigneti, oliveti, imprese agricole per produzioni biologiche DOP, IPG (Vino bianco di Pitigliano, formaggi ecc). La zona impattata dal potenziale impianto eolico industriale “Rempillo” ospita tutta una ricca messe di aggregati e nuclei rurali di particolare interesse storico che costituiscono la nervatura antropica della struttura rurale del paesaggio a memoria delle condizioni di vita e di lavoro vissute nella civiltà contadina e contemporaneamente rappresenta gli elementi caratterizzanti della storia sociale ed economica di Pitigliano. Questa trama territoriale dipinge percorsi storici e visuali panoramiche di ampio valore estetico paesaggistico che unitamente ai contesti agrari propri del paesaggio rurale tutelato dal PIT che definisce la Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane, uno dei principali da considerare bene storico. Il riconoscimento dei “Paesaggi Rurali Storici” della Toscana, schedati dal PIT, come l’ambito in esame, è finalizzato, in considerazione della loro vulnerabilità e dei fattori di rischio che ne potrebbero compromettere gli equilibri, alla conservazione dello stesso e alla incentivazione di interventi di salvaguardia, riqualificazione e restauro.*

L’area interessata dal progetto di impianto eolico ricade all’interno dei pianori tufacei dell’Ambito Morfologico Territoriale denominato RT1 “Ripiani Tufacei - Altopiano del Tufo” del PTC approvato con DCP n. 20 del 11.06.2010 che, nel fornire indirizzi per la formazione degli atti di governo del territorio del comune, esclude la localizzazione degli impianti eolici con altezza al rotore superiore a 26 metri in tali ambiti”. Cfr. Delibera di Giunta Municipale di Pitigliano n. 42 del 20/02/2024.

Questa zona fa parte del *“PAESAGGIO DELLA MEZZADRIA PODERALE E PICCOLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DELLA COLLINA INTERNA A CAMPI CHIUSI A INDIRIZZO CEREALICOLO-ZOOTECNICO”* - localizzazione Territori collinari interni della parte occidentale del Senese (tra Casole d’Elsa-Radicondoli a Chiusdino-Monticiano) e della Maremma grossetana (dal Massetano al **Pitiglianese**) è chiamata

anche “Città del tufo” comprendente anche il territorio di Sorano che vede a pochi centinaia di metri dal confine 6 aerogeneratori dell’impianto eolico industriale “Montarzo” e gli altri 5 ad una distanza non superiore ad 1,5 km.

In sintesi, da quanto esposto nell’Osservazione appare evidente che l’eventuale insediamento dell’impianto eolico Montarzo stridrebbe con quanto indicato dalle Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti FER (D.M Sviluppo Economico del 10.09.2010) e in particolare con il loro Allegato IV che riguarda proprio il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio.

3) OSSERVAZIONE: AMBITI TUTELATI CON VINCOLO PAESAGGISTICO – FASCE DI RISPETTO ai sensi dell’art. 20 co. 8 del D.lgs n. 199 del 2021 e ss.mm. ii. (cfr. immagini 7,8 e 9 dell’Allegato alle Osservazioni)

L’ampia area individuata ai fini del progetto risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d’acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, come puntualmente ripreso nel piano territoriale paesaggistico regionale (P.T.P.R.) del Lazio.

Sempre in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 20 co.8 D.Lgs n.199/2021 ss.mm.ii, vale la pena di rilevare la *ratio* della norma ove la volontà legislativa di accelerazione procedimentale rispetto alle aree *ex se* idonee ben potrebbe convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai beni tutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell’idoneità *ex lege* e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze di protezione dei Beni sensibili. **Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anche nella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal diritto urbanistico, di fascia di rispetto nel governo del territorio.**

Il principio è contenuto tra l'altro nelle stesse Linee guida che non vietano le fasce di rispetto ma che raccomandano che le stesse non siano prive di giustificazione (*...di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela - D.M dello Sviluppo economico del 10.09. 2010*). Il che da un lato significa che le fasce di rispetto sono destinate a tale finalità e che dall'altro sono definite dallo stesso legislatore i cui interventi nel tempo mostrano proprio tale filosofia. Lo studio del territorio preventivo, analitico ed accurato sui vincoli, imposto dal sistema e prezioso per la valutazione di comparazione di cui si diceva sopra serve a questo, così che i proponenti possano evitare tali aree al fine di avere cognizione preventiva della stessa possibilità di collocazione degli impianti.

Del resto, la chiave interpretativa dell'art.20 co.8 del D.Lgs 199/2021 sopracitato non può che essere la seguente: le lettere di quel comma costituiscono i criteri per l'individuazione delle superfici delle aree idonee, ma una lettura limitata soltanto a queste vanificherebbe la *ratio* complessiva della disciplina, giacché la futura normativa statale e regionale dovrà invece individuare sia le aree idonee che quelle inidonee. Sarebbe come attribuire uno scopo diverso al regime intertemporale e a quella definitivo, spezzando irragionevolmente una disciplina invece unitaria. Ciò è rafforzato dalla stessa previsione contenuta nella lettera c-quater che se fosse circoscritta alle sole aree idonee non avrebbe mai previsto una fascia di rispetto.

Quella fascia serve ad estendere la tutela dei Beni di cui al D.Lgs 42/2004, tanto è vero che la prima parte della disposizione opera un espresso riferimento ad una valutazione di idoneità delle aree *“che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.”* **Ma come non vi sono dubbi sul fatto che le aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali sono inidonee, lo stesso deve dirsi per quelle ricomprese nella fascia di rispetto, altrimenti il legislatore non avrebbe utilizzato una simile espressione.**

La disposizione va quindi letta collegando sintatticamente e giuridicamente i due capoversi della lettera c-*quater*. Se nel primo, ovviamente, si escludono le aree tutelate dal Codice, nel secondo, ove si prevede la fascia di rispetto, **non può che operare un'estensione della tutela di quelle aree**. Fuori dalla fascia opera una valutazione di idoneità, mentre dentro invece si applica la tutela con esclusione delle installazioni. Si segnala infine un riscontro, quanto meno indiretto, di tale ragionamento, in un sentenza del Consiglio di Stato ove si afferma:

*“Con particolare riferimento al predetto Canale Fiume Grande, risulta che il progetto si colloca fuori dalla relativa fascia di rispetto ex lege di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 - come ammesso anche dalla parte appellante (cfr. p. 22 dell'appello) - mentre alla presente fattispecie non trova applicazione la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 20, comma, 8 lett. c-*quater* del d.lgs. 199/2021 che introduce una più ampia fascia di rispetto dal perimetro del bene paesaggistico tutelato.”* Consiglio di Stato sez. IV, 08/09/2023, n.8235.

A supporto si riporta anche l'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che prevede l'emanazione di una specifica **“disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi”**.

Non sembra che la progettazione dell'impianto eolico Montarzo abbia seguito le indicazioni e le priorità previste dalla legge di derivazione comunitaria, infatti non ha

tenuto minimamente conto delle “*esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici*”.

Quanto affermato si comprende meglio entrando nel vivo degli impatti paesaggistici specifici del progetto eolico Montarzo. Impatti che emergono numerosi a partire da quelli con i Beni e Valori paesaggistici. A riguardo si veda l’immagine n. 7 dell’Allegato alle Osservazioni dove vengono riportate le distanze dei diversi aerogeneratori dal Centro e nucleo storico di Onano (tranne la WTG 11), dal Castello S.Cristina (tutti esclusi WTG 1, 2 e 5) (Immagine n. 9), dal Vincolo “Orlo Caldera di Latera...” (Immagine n. 8) (ricadono nelle fasce di rispetto gli aerogeneratori WGT 7, 8, 9,10,11) e della zona archeologica di Poggio Evangelista. Mentre WTG 1 rientra nelle fasce di rispetto del sito archeologico di Vitozza in Toscana.

4) OSSERVAZIONE “Studio di Incidenza e VINCA” e RELAZIONE FAUNA

La normativa europea con la Direttiva 92/43 e la Direttiva 147/2009 e recepite dall’Italia con il D.P.R. 357/1997 e s.m.i prevede che all’interno dei siti Natura 2000 e al loro esterno come chiarito più volte dalla Corte di Giustizia europea, in maniera preventiva prima dell’attuazione di piani e/o progetti che potrebbero pregiudicare la conservazione delle specie animali e vegetali di interesse unionale vengano effettuati studi e monitoraggi al fine di valutare l’incidenza.

Nel progetto dell’impianto eolico industriale “Montarzo” lo “Studio di incidenza” è stato redatto con approssimazione considerato che nell’area media e vasta in cui dovrebbe essere installato l’impianto sono presenti altri siti della Rete Natura 2000 oltre a quelli riportati nel documento. Infatti, a pag 8, scrive la proponente che la “IBA 099 “Lago di Bolsena”, distante circa 2,8 km dall’aerogeneratore più prossimo (ON11)”. Si evidenzia che il lago di Bolsena e le due isole Bisentina e Martana sono anche un’importante Zona di Protezione speciale. Si rileva inoltre che nell’area vasta di 10 km si trova anche un’altra ZPS “Selva del Lamone e Monti di Castro” e non

solo la IBA 012 “Selva del Lamone” con le quali impattano gli aerogeneratori (ON o WTG) 11,10, 7, 5, 6, 1 e a poche centinaia di metri oltre i 10 km gli aerogeneratori (ON o WTG) 9, 8, 4 e 3. Praticamente 10 aerogeneratori sui 13 complessivi dell’impianto industriale, alti 200 metri e larghi 160 circa, dovrebbero essere installati in una zona di notevole pregio naturalistico in particolare per quanto riguarda l’avifauna e la chiropterofauna. Ma le carenze dello Studio di incidenza non finiscono qui. Infatti la proponente, nonostante alcuni aerogeneratori fossero progettati in prossimità al confine della Toscana non si è preoccupata di sincerarsi se la Rete Europea Natura 2000 avesse dei siti sui quali avrebbe potuto interferire l’impianto. Leggendo il PIT della Toscana nelle Carte della Rete Natura 2000 ci si accorge che la zona occupata dall’impianto Montarzo viene interessata direttamente da due “*direttrici di connettività extraregionali da mantenere*” per la fauna ed un’altra in posizione più a sud che sembrerebbe non interessare l’impianto (Cfr. Immagine n. 6 dell’Allegato alle Osservazioni). Si fa inoltre presente che poco oltre i 10 km dell’area vasta si trovano altre due importanti ZPS una delle quali è la Riserva Naturale Monte Rufeno (IT 6010003) e l’altra è la ZPS IT 6010002 Bosco del Sasseto. Sempre nella stessa zona altri siti della Rete natura 2000 ZSC IT6010001 Fiume Paglia la ZSC IT6010004 Monte Rufeno la ZSC IT6010005 Acquachiara la ZSC IT6010006 Valle del Fossatello testimoniano il rilevante valore naturalistico dell’area in cui si verrebbe a trovare l’impianto industriale Montarzo.

Considerato che la Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto e/o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, **singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti** e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La VINCA per il suo carattere preventivo deve assolutamente precedere ogni atto autorizzativo.** Considerato che l’impianto eolico Montarzo si trova in un area interessata dai numerosi impianti industriali fotovoltaici esistenti ed in progetto e nell’area intermedia e vasta ora avrebbe anche

oltre all'impianto industriale "Vallerosa" (Valentano e Farnese") e l'impianto eolico "Rempillo" di Pitigliano e l'impianto eolico in verifica amministrativa al Mase nella Caldera di Latera come quello geotermico nella stessa zona, le incidenze già notevoli andrebbero valutate congiuntamente con gli altri progetti ai fini dell'effetto cumulo.

Considerata che la documentazione del progetto non permette la corretta valutazione di incidenza perché non ha riportato il quadro completo dei potenziali impatti su tutti i siti Natura 2000 della zona interessata dall'impianto.

Alla luce di quanto esposto e in particolare delle carenze e lacune dello Studio di incidenza si chiede che venga espresso parere negativo alla Valutazione di incidenza o in subordine una rivalutazione dello studio, della Relazione sulla fauna e sui monitoraggi al fine di avere una idea chiara ed esatta sulle incidenze sull'avifauna e la chiroterofauna.

5) OSSERVAZIONE ALTERNATIVA ZERO.

La Proponente nel valutare l'Alternativa ZERO adduce delle motivazioni generiche e abbastanza sbrigative sulla non realizzazione del progetto come la rinuncia alla produzione di energia. Se è vero che al tempo in cui è stato presentato il progetto la Regione Lazio non aveva ancora pubblicato i dati sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Regione dal PNIEC per il 20230 è altrettanto vero che oggi grazie alla D.G.R n. 171/2023 siamo consapevoli che gli obiettivi di produzione di energia elettrica con impianti FER sono stati raggiunti sette anni prima del previsto. Abbiamo anche appreso che l'importante obiettivo assegnatoci dal PNIEC è stato raggiunto anche con un notevole sacrificio della Provincia di Viterbo dove si è rischiato di mettere in pericolo anche la sostenibilità ambientale per la sproporzione e la distribuzione degli impianti FER avvenuta in ambito regionale.

La proponente poi parla di ricadute occupazionali quando sa bene che l'impianto verrà gestito da remoto e i lavori specializzati verranno effettuati da imprese del settore non

presenti sul territorio e tutto si ridurrà forse all'impiego di poca manodopera e temporanea.

La Proponente non prende assolutamente in considerazione le “esternalità negative” che portano gli impianti industriali FER quando vengono calati su territori vocati all'agricoltura di qualità e al turismo come è quello del Lago di Bolsena e della vicina Toscana dove sono presenti prodotti agricoli con marchi DOC, DOP e IGP e anche uno dei 4 biodistretti riconosciuti con legge regionale, il Biodistretto del Lago di Bolsena.

Non da ultimo la svalutazione degli immobili anche storici e dei terreni più o meno vicini agli impianti. Ricordiamo che l'impianto è progettato nelle fasce di rispetto del Centro storico di Onano e in quelle del Castello di S.Cristina e nell'area intermedia di trovano anche i Centri Storici di Gradoli e Grotte di Castro.

Si chiede quindi di attuare l'Alternativa Zero ed esprimere il diniego all'autorizzazione dell'impianto.

6) OSSERVAZIONE: EFFETTO SHADOW FLICKERING

L'art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 definisce gli impatti ambientali come “effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Quindi, gli effetti di rilievo sull'insieme dei valori alla cui tutela è indirizzata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di “... contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita”.

L'impianto eolico “Montarzo” genera impatti come lo SHADOW FLICKERING (ombreggiamento intermittente). Tutti e 6 gli aerogeneratori sono stati progettati con poca attenzione al fatto che nella zona si trovano diverse abitazioni che si trovano a breve distanza dagli aerogeneratori che sono alti 210 metri e larghi 170

metri e la loro distanza va da circa 300 metri a 600 metri e questa breve distanza, nella malaugurata ipotesi che “le pale” vengano installate, creerebbe ombreggiamento intermittente con effetto di sfarfallio con ripercussioni sulla salute delle persone che vivono nel raggio di un chilometro dai vari aerogeneratori. Le relazioni spaziali tra un aerogeneratore ed un ricettore (abitazione), così come la direzione del vento risultano essere fattori chiave per la durata del fenomeno di shadow flicker. Per distanze dell'ordine dei 500 m, il fenomeno si verifica all'alba oppure al tramonto, ovvero in quelle ore in cui le ombre risultano molto lunghe per effetto della piccola elevazione solare. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari al rotore del generatore eolico. Il fenomeno sarà presente all'esterno e all'interno delle abitazioni con finestrate rivolte verso le ombre. Questo fenomeno si presenta durante l'arco della giornata ed è definito come la differenza di luminosità che si percepisce in presenza ed in assenza di flickering in una data posizione. Questo particolare evento crea, quindi, le premesse per il manifestarsi di sfarfallii e di ombre sulle costruzioni più prossime ai sei aerogeneratori.

Questo fenomeno è molto impattante e molti studi mettono in risalto come abbia effetti negativi sulla salute dell'uomo. Si può citare ad esempio lo studio di Graham Harding, Pamela Harding, and Arnold Wilkins dell'Istituto di Scienze Neurologiche, Aston University Birmingham, UK, Dipartimento di Psicologia, University of Essex Colchester, UK che sostiene come le turbine eoliche, nel produrre l'effetto ottico chiamato “shadow flicker” (sfarfallio dell'ombra) producano danni alla salute dell'uomo.

Lo studio, nel caso delle turbine eoliche, ha preso in considerazione i parametri conosciuti che caratterizzano lo scatenamento dell'attacco epilettico causato da

“shadow flicker”: contrasto, frequenza, rapporto pieno/vuoto, area retinica stimolata e percentuale di corteccia visiva coinvolta, determinando una “epilessia fotosensibile”. È stato osservato che il numero di pazienti disturbati dalla visione delle turbine eoliche non diminuisce in modo significativo fino a quando la distanza (tra soggetto e turbina) non eccede di cento volte l’altezza della turbina. Nel caso dell’impianto “Montarzo” la distanza si concretizzerebbe in 20 km di distanza. Se consideriamo che un’abitazione si trova a poche centinaia di metri, il Castello di S.Cristina, centro di ricezione turistica e comunque nel raggio di 3 km si trovano il Centro abitato di Onano, a circa 4 km quelli di Gradoli e Grotte di Castro, a circa 3 km Latera e S.Quirico e a circa 6 km Sorano comprendiamo facilmente l’enorme impatto che porterebbe l’effetto di ombreggiamento intermittente dell’impianto eolico industriale.

Per questo motivo, si chiede il diniego dell’autorizzazione dell’impianto eolico industriale “Montarzo”.

OSSERVAZIONE N. 8: RISCHIO COLLISIONE PER ROTTURA ELEMENTI ROTANTI e CROLLO AEROGENERATORE o SPEZZAMENTO TORRE.

La Proponente nella Relazione di calcolo della gittata tende ad escludere rotture e crolli della torre infatti afferma che *“Pertanto. la possibilità di rottura delle pale e/o delle parti delle pale è da ritenersi altamente improbabile”*. Invece è noto che possono verificarsi rotture della lama in rotazione o di pezzi della stessa e a volte anche crolli dell’intero aerogeneratore o spezzamento (meglio rottura) della torre a causa di incendi o eventi atmosferici estremi sempre più frequenti anche nei nostri territori. Uno dei principali eventi che comporta la rottura della lama è rappresentato dalla fulminazione atmosferica anche se le lame sono idoneamente protette contro questi fenomeni mediante ricettori metallici disposti alle estremità delle lame ed idoneamente collegati a terra. Nel caso di rottura accidentale di un elemento rotante a seguito di distacco, attraverso le leggi della balistica classica è possibile determinare le probabili traiettorie

dell'elemento. Infatti, nota la velocità di rotazione e le caratteristiche geometriche, si può procedere all'applicazione delle leggi della fisica per giungere ad una stima esatta delle traiettorie. Purtroppo, la stima è chiaramente semplificata vista la complessità del problema e le molte variabili che entrano nel calcolo, soprattutto per ciò che riguarda le azioni aerodinamiche di portanza, resistenza e momento aerodinamico di difficile definizione soprattutto in caso di frammenti irregolari e di geometrie incognite. In letteratura esistono degli studi condotti relativamente a questa specifica tematica. Uno dei riferimenti è rappresentato dallo studio condotto dalla società Vestas Wind System: "Vestas V80 – Blade Trow calculation under normal operationing conditions (2001)". Detto studio riporta la stima della traiettoria di una pala eolica in condizioni di normale funzionamento sia per la pala intera che per eventuali frammenti. Lo studio ipotizza che, in assenza di forze aerodinamiche, la massima gittata si ottiene quando la pala si distacca dal rotore con un angolo di 135° azimut, considerando quale unica forza inerziale quella di gravità con approccio quindi conservativo e a vantaggio di sicurezza. Viene quindi calcolato il tempo di volo considerando la velocità verticale iniziale applicata al centro di gravità. Nota la durata di volo e conoscendo le componenti orizzontali e verticali della velocità è possibile definire la traiettoria dell'elemento distaccatosi. Le conclusioni dello studio analitico del fenomeno, basato su grossolane approssimazioni anche dichiarate, ha dimostrato che è opportuno evitare la presenza di ricettori sensibili al probabile distacco di organi rotanti nella circonferenza di raggio 170 m dall'asse dell'aerogeneratore. Il dato dei 165 metri lineari, riportato nel documento della proponente nella "Relazione Gittata Massima" non è assolutamente condivisibile e non realistico in quanto addirittura inferiore all'altezza della pala. Il fenomeno è molto più complesso da stimare analiticamente, per questo si rimanda all'esperienza dei costruttori più esperti i quali indicano detto fenomeno come molto raro con una variabilità di ritrovamenti dei frammenti a distanze molto varie, in relazione ai numerosi fattori che possono condizionare l'evento, l'orografia, la velocità del vento, la direzione, le azioni

aerodinamiche di portanza che potrebbero spingere a centinaia di metri frammenti di elementi rotanti, come purtroppo avvenuto già in passato. Il rischio è elevato sia per gli abitanti che si trovano entro i 500 metri lineari sia per gli agricoltori che si troveranno a coltivare i suoli sottesi dall'impianto. Si rileva che l'aerogeneratore ON o WTG 3 è a 160 metri circa da un'abitazione. Se cadesse in direzione di questa residenza una pala alta 200 metri e larga 170 la raggiungerebbe con notevoli danni alle cose e metterebbe in serio pericolo la vita delle persone che si trovano all'interno o nei pressi della casa o delle pertinenze. L'aerogeneratore ON o WTG 9 si trova a circa 210 metri dalla strada provinciale che conduce ad Onano. Tutti gli altri aerogeneratori, tranne WTG o ON 1, sono a meno di 100 metri da strade rurali e sia in caso di distacco di parti dell'aerogeneratore che di suo crollo metterebbero in pericolo la vita di eventuali persone e mezzi e degli agricoltori che di solito lavorano nelle zone interessate.


OSSERVAZIONE N. 9: ASSENZA della CARTOGRAFIA delle AREE PERCORSE dal FUOCO.

Risulta necessaria anche la produzione di idonea cartografia munita di una relazione asseverata da cui sia possibile acclarare che tutta l'area vasta nella quale dovrebbero essere insediati gli undici aerogeneratori e le relative opere connesse non sia stata percorsa dal fuoco. Sarebbe altrettanto opportuno produrre attraverso apposita relazione basata sul Piano A.I.B della Regione Toscana e della Regione Lazio il livello o i diversi livelli di rischio di incendio anche delle aree intermedia e vasta in considerazione dell'insistenza delle varie attività umane e colture agricole nella porzione di territorio interessato dall'impianto eolico.

CONCLUSIONI

In estrema sintesi, secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga emesso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico industriale progettato in località "Montarzo" e relative opere connesse nel Comune di Acquapendente e Castel Giorgio.

IL SINDACO
Pierandrea Vanni



C_1841 - SORANO - 1 - 2024-05-10 - 0003478

Il/La Sottoscritto Pierandrea Vanni di seguito meglio individuato dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Sorano 10/05/2024
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante _____
(Firma)



C_1841 - SORANO - 1 - 2024-05-10 - 0003478